

VERBALE DI GARA N° 09
SEDUTA PUBBLICA DI GARA

CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA - TA	
000527	17 MAR 21
TIT.CL.FASC.	

OGGETTO: Servizio di redazione del Piano Generale di Bonifica ex art. 3 Legge Regionale Puglia n.4/2012.

L'anno 2021, il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo, alle ore 09:30, presso gli uffici del Consorzio di Bonifica Stornara e tara si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con delibera commissariale n. 384 del 11,12,2020, sono presenti:

- Dott. Ing. Giovanni Merlino, Funzionario consortile, Presidente;
- Dott. Forestale Filippo Bellini, Componente;
- Dott. Ing. Massimo Quaranta, Componente;

per l'espletamento delle operazioni relative alle procedure in oggetto indicate.

Partecipa alla seduta il dott. Angelo D'Andria in qualità di RUP.

La commissione prende atto che non è presente nessun operatore economico o suo delegato.

PREMESSO CHE:

- Con Delibera Commissariale n. 213 del 10/07/2020 questo Consorzio di Bonifica ha stabilito di affidare il Servizio di Redazione del Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 Legge Regione Puglia n. 4/2012;
- L'affidamento avverrà mediante procedura di cui agli artt. 36 comma 2 lettera b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 60 e 95 del Codice;
- Per l'espletamento della presente procedura di gara la stazione appaltante si avvale della piattaforma www.acquistinretepa.it, mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), messa a disposizione da Consip s.p.a, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, incaricata dello sviluppo delle iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A;
- Ai sensi dell'art. 31, comma 2 del Codice, si dà evidenza che il Responsabile del procedimento (d'ora innanzi, per brevità, anche "RUP") è il Dott. Angelo D'Andria.
- L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 42.579,50.
- L'appalto è finanziato con fondi della Regione Puglia;

VISTI:

- la lettera di invito e disciplinare di gara;
- la documentazione di gara;

- l'art. 11 della lettera di invito e disciplinare di gara ove espressamente è stabilito "Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere trasmesso in formato digitale esclusivamente tramite la piattaforma MEPA entro le ore 12,00 del giorno 31/08/2020";
- l'art. 12.3 della lettera di invito e disciplinare di gara "Apertura delle sezioni contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica e valutazione delle offerte";

CONSIDERATO CHE:

- secondo costante giurisprudenza "il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato" (cfr. ex multis Cons. di Stato, Sez. V, n. 5388 del 21.11.2017) ditalché "nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica" (cfr. TAR Napoli, Sez. II, n. 957 del 02.03.2020);

- opera, successivamente, sulla piattaforma MePA e procede all'apertura della busta economica di ciascun operatore economico, con le seguenti risultanze:

La Commissione procede alla verifica documentale constatando quanto segue:

1. **NordEst Ingegneria**, con sede legale in Via Udine n°7, Mestrino (PD) risulta essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il RTI, in conformità a quanto prescritto nel punto 11 del disciplinare di gara "a pena di esclusione".
2. **Studio Conversano s.r.l.**, con sede legale in Via Roma 292, 73011 Alezio (LE), risulta essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il RTI, in conformità a quanto prescritto nel punto 11 del disciplinare di gara "a pena di esclusione".
3. **I4consulting s.r.l.**, con sede legale in via Giacinto Andrea Longhin 103, Padova (PD), Il Presidente accerta l'invio dell'offerta economica riscontrando che la stessa presentata dal concorrente R.T.I. I4consulting s.r.l. (Mandataria); Nicola Gravina (Mandante); Luca Salcuni (Mandante); Antonella Pansini (Mandante); risulta essere firmata digitalmente dalla sola mandataria capogruppo e non anche dalle mandanti, in violazione delle prescrizioni riportate nel punto 11 del disciplinare di gara "a pena di esclusione". **Per tale motivo la Commissione giudicatrice dichiara la contestuale esclusione della I4consulting s.r.l.**, posto che partecipa alla procedura di gara nella forma di raggruppamento non ancora costituito ed è pertanto tenuto nella presentazione dell'offerta, alle prescrizioni di cui all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che di seguito testualmente si riporta: *"È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere*

d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti."

Inoltre a supporto di tale decisione si riporta a tal proposito, fra le altre, la sentenza del Tar Lazio Roma, Sez. Il ter, n° 803 del 21/01/2021 per cui "... nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell'offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva, esigenze che non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, trattandosi - quest'ultimo - di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto (così espressamente Cons. Stato n. 5751/19; nello stesso senso Cons. Stato n. 596/17; TAR Lazio n. 7470/19)."

La commissione non procede al soccorso istruttorio, al fine di sanare la su indicata irregolarità, posto che l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 prevede testualmente: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."

Nel caso di specie risulta evidente che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte delle mandanti costituisce **irregolarità non sanabile mediante il soccorso istruttorio**.

In riferimento a quanto sopra riportato gli operatori economici ammessi alle successive operazioni di gara risultano i seguenti:

N. progress.	Operatore economico	Ribasso
1	NORDEST INGEGNERIA s.r.l.	26,23%
2	I4CONSULTING s.r.l.	ESCLUSO
3	STUDIO CONVERSANO s.r.l.	17,00%

ghe

pe *ghe* *ghe*

- Premesso che all'art. 11 della lettera di invito del disciplinare di gara è richiesto, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

a) ribasso percentuale;

b) stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

c) i costi aziendali sostenuti per le risorse umane.

Preso atto che la scheda di offerta economica presente nella Piattaforma MEPA prevede all'interno della stessa:

1. "oneri della sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta";

2. "costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 compresi nell'offerta".

- rileva, a seguito di verifica, che gli operatori economici NORDEST INGEGNERIA s.r.l. e STUDIO CONVERSANO s.r.l. non hanno dichiarato nell'offerta economica "i costi aziendali sostenuti per le risorse umane" così come richiesto, a pena di esclusione, alla lettera c) del paragrafo denominato: "CONTENUTO BUSTA VIRTUALE C OFFERTA ECONOMICA" di cui all'art. 11 della lettera di invito e disciplinare di gara.
- rileva, a seguito di verifica l'operatore economico NORDEST INGEGNERIA s.r.l. non ha dichiarato nell'offerta economica i "costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 compresi nell'offerta" così come richiesto, a pena di esclusione, alla lettera b) del paragrafo denominato: "CONTENUTO BUSTA VIRTUALE C OFFERTA ECONOMICA" di cui all'art. 11 della lettera di invito e disciplinare di gara, mentre l'O.E. STUDIO CONVERSANO s.r.l. Ha indicato i costi di sicurezza aziendali, come meglio specificati sopra, pari ad € 200,00 (€ duecento/00).

A tal proposito è utile evidenziare, in considerazione che l'appalto di che trattasi è da ricondurre alla tipologia dei servizi di natura intellettuale, quanto previsto all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) testualmente riportato: "*Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)*".

Relativamente al caso di specie si rileva, tra l'altro, che l'indicazione inerente "i costi aziendali sostenuti per le risorse umane" e quindi "la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii." possono essere acquisiti e attestati da idonea documentazione contabile tenuta, a norma di legge, dall'operatore economico. Ne consegue che tali "costi" prescindono dall'offerta

economica, ovvero che la mancata indicazione di essi non impatta in alcun modo sull'offerta stessa e, pertanto, non ne modifica il contenuto o valore. Conseguentemente, tale costi non sono da ritenersi elementi costitutivi dell'offerta economica.

La prevista misura sanzionatoria dell'esclusione dalla procedura in conseguenza della mancata indicazione, nell'offerta economica, dei "costi aziendali sostenuti per le risorse umane" e quindi "la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii." risulta essere in evidente contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara sancito al comma 8 dell'articolo 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, che – commina la nullità delle previsioni della legge di gara recanti cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quelle normativamente fissate, codificando così l'orientamento sostanzialista invalso nella più recente giurisprudenza amministrativa. Ne consegue che lo scopo della disposizione sulla tassatività delle cause di esclusione, confermata dalle attuali norme, è, quindi, principalmente quello di evitare la possibile esclusione da una gara non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione, ma a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa.

Per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice, anche in considerazione del principio di "favor participationis", nonché in ragione di esigenze di ragionevolezza e di proporzionalità, ritiene ammissibili le offerte economiche presentate dai concorrenti NORDEST INGEGNERIA s.r.l. e STUDIO CONVERSANO s.r.l.

- procede a formulare la graduatoria riportante il calcolo del punteggio dell'offerta economica:

N. progress. data consegna	Operatore economico	Coefficiente offerta economica	Punteggio offerta economica
1	NORDEST INGEGNERIA s.r.l.	26,23%	20
2	Studio Conversano s.r.l.	17,00%	12,96

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA
NORDEST INGEGNERIA s.r.l.	70,5	20	90,50
Studio Conversano s.r.l.	49,3	12,96	62,26

- formula la graduatoria finale e ne dà lettura:

Operatore economico	Punteggio Totale	Pos. graduatoria
NORDEST INGEGNERIA s.r.l.	90,50	1
STUDIO CONVERSANO s.r.l.	62,26	2


- visto l'art. 97 comma 3 dove si specifica che "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre";

- all'esito delle prescritte operazioni, si propone l'aggiudicazione in favore del concorrente **NORDEST INGEGNERIA s.r.l.**, chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti;
- invita il R.U.P. a voler disporre la pubblicazione del presente verbale nonché a provvedere alle comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 13.00.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

- Dott. Ing. Giovanni Merlino, Funzionario consortile, Presidente;
- Dott. Forestale Filippo Bellini, Componente;
- Dott. Ing. Massimo Quaranta, Componente.



Il RUP

- Dott. Angelo D'ANDRIA

